



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Bruno Casciari

Giudice

dott. Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.,

da

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted]

opponente

contro

Fallimento [redacted] S.r.l. in liquidazione, rappresentato
e difeso dall'avv. [redacted]

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

Il ricorrente in data 13 dicembre 2013 ha chiesto di essere
ammesso al passivo del Fallimento [redacted] Carni S.r.l. in
liquidazione.

Il Giudice delegato con decreto del 20 gennaio 2014 rendeva
esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda proposta da
[redacted] in via privilegiata con la seguente motivazione:

“Amnesso per euro 199.725,36, categoria chirografari salvo revoca e senza riconoscimento della definitività di eventuali pagamenti ricevuti. Privilegio non dovuto in quanto la documentazione risulta insufficiente per verificare i limiti dimensionali della società istante e quindi la spettanza del privilegio richiesto”.

██████████ ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo deducendo di essere iscritto al Registro delle Imprese quale coltivatore diretto, che il reddito vantato costituisce il corrispettivo per la vendita di bovini maturi da macello, precisa di svolgere l'attività di allevamento con il lavoro proprio e della propria famiglia e che la forza lavoro manuale impiegata è quantitativamente superiore rispetto all'utilizzo di macchinari, come si riserva di dimostrare nel corso del giudizio, di non avere alcun lavoratore dipendente, limitandosi ad avvalersi della collaborazione di alcuni lavoratori stagionali nei soli periodi di raccolta della frutta.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione proposta sostenendo che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del privilegio richiesto.

Ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta e debba essere rigettata.

L'art. 2751 bis n. 4 c.c. concede il privilegio ai crediti del coltivatore diretto senza fornire una definizione del coltivatore diretto. Coordinando le norme codicistiche in materia si ricava che coltivatore diretto è il piccolo imprenditore agricolo che organizza i fattori della produzione in agricoltura (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività

connesse) con il lavoro prevalente proprio e dei componenti della propria famiglia.

Di conseguenza, la nozione di coltivatore diretto, ai fini dell'attribuzione di tale privilegio, deve essere pur sempre desunta dall'art. 2083 c.c. (in relazione all'art. 1647 c.c.), che include tale figura nell'ambito della categoria dei piccoli imprenditori; e, perciò, la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto deve essere provata caso per caso mediante elementi di fatto suscettibili di evidenziare che il lavoro del coltivatore stesso, unitamente a quello della sua famiglia, è prevalente rispetto agli altri fattori della produzione (lavoro dipendente e capitale investito) e che l'eventuale allevamento del bestiame è accessorio, complementare e collegato alla coltivazione del fondo, a nulla rilevando che lo stesso soggetto sia iscritto nel registro delle imprese come coltivatore diretto, né il fatto che ai fini INPS sia considerato agricoltore professionale, in quanto tali iscrizioni sono finalizzate a fruire delle agevolazioni disposte in favore di tali categorie di imprese (Cass. n. 6002/99, Cass. n. 17042/02).

L'elemento qualificante di detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare e ai membri della sua famiglia.

Per stabilire la prevalenza della forza lavoro del titolare e della sua famiglia assumono rilievo vari elementi: giro d'affari, ammontare dei beni strumentali, o altri elementi idonei a fornire un quadro delle dimensioni dell'impresa.

Nella fattispecie il requisito della prevalenza non è stato provato dall'opponente che avrebbe dovuto dimostrare, producendo idonea documentazione, la prevalenza del proprio lavoro sul capitale investito nell'impresa.

La documentazione dimessa, infatti, non è sufficiente al fine di provare la prevalenza dell'attività direttamente prestata rispetto al volume degli acquisti, agli investimenti e alle spese sostenute per le materie prime utilizzate e in generale per la gestione della propria attività, né i capitoli di prova formulati sono volti a fornire una prova in merito.

Pertanto, come osservato dal Fallimento, la suddetta prevalenza pare esclusa anche solo considerando i volumi di vendita che si ricavano dagli stralci del registro delle fatture che risultano emesse in due mesi dal ricorrente (doc.5 registro fatture emesse), pari a oltre euro 350.000,00.

Difetta, inoltre, la prova che il ricorrente svolga attività agricola ai sensi dell'art.2135 c.c. in quanto dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 risultano allevati soltanto bovini di età compresa tra gli otto e i dodici mesi e quindi l'esclusivo svolgimento dell'attività di ingrasso dei bovini, limitata alla conservazione dei capi acquistati in attesa e in funzione della loro rivendita alle migliori condizioni di mercato, attività che non rientra nel concetto di attività agricola.

Manca anche la prova dell'esistenza di un collegamento funzionale tra il fondo e l'attività di allevamento, elemento necessario per il riconoscimento del privilegio richiesto, in quanto il ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, che il prodotto della coltivazione del fondo costituisca l'unica o la



prevalente fonte di alimentazione degli animali.

Inammissibile è, infine, la richiesta di ammissione al passivo degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 in quanto domanda nuova non formulata in sede di ammissione al passivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

1) rigetta l'opposizione;

2) condanna [redacted] al pagamento in favore del Fallimento [redacted] Carni s.r.l. in liquidazione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16 settembre 2014

Il Giudice relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO CAPOCLERICO

Maria B. [redacted]

Proveniente a

Depositato in cancelleria

26.9.014

Il Cancelliere

[Handwritten signature]